



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N.16

OGGETTO: Approvazione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni anno 2017

L'anno **duemiladiciassette**, addì **tredecì**, del mese di **febbraio**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la presenza dei signori :

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO	SINDACO	SÌ
2. ABATE LUCIANO	VICE SINDACO	SÌ
3. CERATO FABIO	ASSESSORE	SÌ
4. MARCHISONE GIOVANNI	ASSESSORE	SÌ
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta RAMOINO**.

Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267

Il Signor **RESTAGNO Ambrogio Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione G.C. n. 16 del 13/02/2017

Approvazione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni anno 2017

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

RICHIAMATO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 ai sensi del quale *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 424, della Legge di Stabilità 2015 che ha imposto l'obbligo di destinare i budget assunzionali per nuove assunzioni negli anni 2015 e 2016 a favore dell'immissione in ruolo dei vincitori di concorso e dell'assorbimento del personale in esubero degli Enti di area vasta che saranno attivate sulla base dei criteri definiti con il Decreto Ministeriale previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, così come modificato dall'art. 4, D.L. 19.06.2015, n. 78, così come convertito dalla L. 06.08.2015, n. 125, al suddetto comma 424 della legge 190/2014, si specifica altresì, che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

LETTO, a proposito dell'utilizzo dei resti, il dispositivo della deliberazione n. 26 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, depositata il 28 luglio 2015, sulla questione interpretativa posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 120/2015/QMIG, che ha pronunciato il seguente principio di diritto:

“Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) in base al quale le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità (parrebbero quindi esclusi gli enti che non erano soggetti, ovvero quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti), possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

VISTO l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 160/2016, che ha altresì previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per il triennio 2016-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO altresì il comma 234 della già citata L. n. 208/2015 in cui si dispone che, per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della L. n. 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015 ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 234, della L. 208/2015, sono ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità delle Regioni Basilicata, Piemonte e Sardegna e degli enti locali che insistono sul loro territorio;

CONSIDERATO che è avvenuta una cessazione nell'anno 2015;

VISTO il Decreto Legge n.78/2015 (art.4, comma 3), il quale ha integrato il disposto del terzo periodo dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n.90/2014, con l'espresso riconoscimento agli Enti locali della facoltà di recuperare le quote di turn over non utilizzate riferite alle facoltà assunzionali del triennio precedente, sicché tale periodo ora risulta innovato nei termini che seguono: *“A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”*.

DATO ATTO che, questa integrazione ha chiarito le modalità attraverso cui gli Enti locali possono riportare agli anni successivi gli spazi assunzionali non utilizzati, anche per definire un adeguato regime transitorio ai fini della piena e graduale applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.3, comma 5, del decreto legge n.90/2014, in continuità con le pianificazioni occupazionali adottate dagli Enti,

VISTA la Circolare 1/2015 dei Ministri per la Semplificazione e PA e per gli Affari regionali, che ha definito la portata applicativa del comma 424;

VISTO anche quanto rilevato dalla Sez. Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 19/2015);

CONSIDERATO - sulla base delle argomentazioni sopra esposte- come la novella citata nel primo capoverso della presente premessa, integrando il regime assunzionale ricostruito dalla Circolare 1/2015 e dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, appare consentire ai Comuni di impiegare nel 2015 l'eventuale budget residuo del triennio 2011-2013 per assunzioni non vincolate ai sensi del comma 424 (restando inteso che per, le annualità precedenti al 2014, dovrà farsi riferimento alle quote di turn over ammesse dalla legge nel tempo in vigore ex art. 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, e successive modifiche e integrazioni), mentre il budget di spesa 2015-2016 (cioè quote delle cessazioni intervenute – rispettivamente – nel 2014 e nel 2015), riservato all'assunzione dei vincitori di concorso e al riassorbimento del personale soprannumerario, non può essere impiegato per finanziarie le assunzioni collegate al recupero dei precedenti resti assunzionali (questi resti, infatti, possono essere impiegati se il bilancio annuale, dopo avere destinato le risorse necessarie al riassorbimento del citato personale soprannumerario, presenta ulteriori spazi finanziari compatibili con i vincoli posti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, o comma 562 della legge n. 296/1996);

DATO ATTO che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina relativo all'utilizzo delle residue capacità assunzionali di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge citato, già la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Sardegna (deliberazione n.32/2015), rilevando che la decorrenza del comma 424 operava a valere sulle cessazione del 2014, aveva affermato che: *“qualora le cessazioni siano intervenute nel 2013, la capacità assunzionale del 2014, eventualmente rinviata nel 2015, non soggiace alle descritte limitazioni introdotte dalla L. n.190/2014”*;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 11 in data 1 febbraio 2017 di approvazione del **Piano triennale di azioni positive** in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- n. 90/2015, con quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e il funzionamento del **Comitato Unico di Garanzia** per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 12 in data 1 febbraio 2017, con la quale é stata effettuata la **ricognizione delle eccedenze di personale**, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011;
- n. 122/2016, avente ad oggetto *“Riapprovazione del programma di fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 e piano annuale delle assunzioni per il 2016”*, con la quale il piano annuale delle assunzioni per il 2016 era stato definito come segue:

- Copertura del posto vacante di funzionario, cat. D3 giuridica, a tempo pieno e indeterminato, espletando le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa comunicazione ex art. 34 del decreto stesso;
- Copertura del posto vacante di istruttore tecnico-amministrativo cat. C giuridica C1 a tempo indeterminato e parziale 50%, espletando le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa comunicazione ex art. 34 del decreto stesso;

PRESO ATTO che tali posizioni sono in corso di copertura tramite mobilità da altro Ente pubblico,

CONSIDERATO che risulta pacificamente acclarato che la mobilità tra enti sottoposti a vincoli di assunzioni si configura come operazione neutra e derogatoria ai limiti numerici normativamente previsti, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 47, della Legge 311/2004, come autorevolmente precisato dalla Corte dei Conti a sezioni riunite con delibera nr. 59 in data 06-12-2010 e come confermato dalla speciale Legge Regionale sopra citata che preoccupandosi ed introducendo tutte le suddette deroghe ai vincoli di

spesa del personale, nulla dispone in relazione ai vincoli numerici di assunzioni proprio in considerazione ed in funzione del carattere di neutralità della mobilità speciale ed incentivata di cui si tratta;

CONSTATATO che, a decorrere dal 16 febbraio 2017, nella dotazione organica dell'ente si renderà disponibile un ulteriore posto vacante di cat C - giuridica C1 - in quanto, con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 18 gennaio 2017, si è preso atto delle dimissioni volontarie rassegnate dalla dipendente Grill Lucilla, esperto di attività socio-culturali a tempo indeterminato e part-time 61,11% cat. C giuridica C1;

DATO ATTO che, in ragione di ciò, la dotazione organica dell'ente già approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 122 in data 30/11/2016 a decorrere dal 16 febbraio 2017 muta nella seguente:

Profilo professionale	Cat.	Posti	Coperti	Vacanti
Esecutore tecnico	B1	4	2	2
Collaboratore tecnico	B3	1	1	0
Collaboratore amministrativo	B3	1	1	0
Esecutore operativo specializzato	B3	1	0	1
Totale categoria B		7	4	3
Agente P.M.	C	1	0	1
Istruttore tecnico - geometra	C	2	1	1* p.t.50%
Istruttore amministrativo-contabile	C	2	1+1 p.t.60%	0
Esperto attività socio-culturali	C	2	1 p.t. 80%	1 p.t. 60%
Totale categoria C		7	4	1+ 1*p.t.50% +1 p.t.60%
Ispettore di Polizia	D1	2	2	0
Istruttore direttivo tecnico	D1	2	2	0
Istruttore direttivo amministrativo-contabile	D1	4	4	0
Funzionario amministrativo-contabile	D3	1	0	1*
Totale categoria D		9	8	1
Totale ente		23	16	5+2*

*posto in corso di copertura per mobilità.

Suddivisione dei posti per aree di attività

Area	Categorie					Totale posti in organico
	B1	B3	C	D1	D3	
Funzionale						
Amministrativa	0	0	4	4	1*	8+1*
Tecnica	2	2	1+1*	1		6+1*
Tecnica E.P.-	0	0		2		2
Urbanistica						
Vigilanza	2	1	1	2		6
Totale	4	3	6+1*	9	1	21+2*

* posto in corso di copertura per mobilità.

RITENUTO, in ragione di quanto detto sopra, di provvedere a quantificare nuovamente il fabbisogno del personale del Comune per il triennio 2017-2019 come segue:

ANNO 2017

- Copertura del posto vacante di funzionario, cat. D3 giuridica, a tempo pieno e indeterminato, espletando le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa comunicazione ex art. 34 del decreto stesso;

In caso di esito negativo delle procedure di mobilità sopra indicate, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, potranno essere attivate assunzioni tramite utilizzo di graduatorie vigenti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 ovvero tramite la procedura concorsuale;

- Copertura del posto vacante di istruttore tecnico-amministrativo cat. C giuridica C1 a tempo indeterminato e parziale 50%, espletando le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa comunicazione ex art. 34 del decreto stesso;

ANNO 2018

- Copertura del posto vacante di esperto attività socio-culturali cat. C giuridica C1 a tempo indeterminato e pieno, espletando le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa comunicazione ex art. 34 del decreto stesso;

ANNO 2019

nulla

DATO ATTO che la sopra indicata programmazione rispetta gli attuali limiti previsti per il turn-over e che l'adozione di successivi provvedimenti attuativi resta comunque subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni del personale;

ATTESO che, per il Comune di Vigone:

- la spesa delle cessazioni dell'anno 2015 ammonta a € 31.209,28 (importo delle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità, come previsto dalla delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015 e considerando la posizione economica d'accesso – Circ. F.P. 46078/2010 e nota n. 11786/2011) mentre quella delle cessazioni per il triennio 2011-2012-2013 ammontava a € 12.645,20;
- il rapporto dipendenti-popolazione per il 2016 è pari a 1/305, inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (in base al D.M. 24 luglio 2014, per il triennio 2014/2016, tale rapporto per gli enti con popolazione ricompresa fra 5000 e 9999 è pari a 1/151);
- l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari al 27,49;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Vigone:

- ha approvato il rendiconto della gestione 2015 con D.C.C. n. 21 del 26/04/2016;
- ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 con D.C.C. n. 11 del 11/03/2016;
- ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557 – della legge 296/2006 e all'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015, in quanto il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a €. **743.768,17**, la spesa di personale per l'anno 2015 è stata di € 703.101,32;
- ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa

certificazione (prot. n. 48620 del 31/05/2016), ai sensi dell'art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015 e dell'art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);

- non presenta condizioni strutturalmente deficitarie di squilibrio economico-finanziario, così come rilevabile dall'ultimo rendiconto approvato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2016, e non è quindi sottoposto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati;

PRESO ATTO, pertanto, per tutte le considerazioni sopra esposte, che in ragione delle cessazioni che interverranno nell'anno 2017 questo ente dispone delle possibilità di assunzione meglio dettagliate nel prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett.a) e a-bis) del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/10/2013, n. 125, il quale stabilisce che "...per prevenire fenomeni di precariato, le Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della L. 24/12/2003, n. 250, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

- l'art. 3, comma 61, terzo periodo, della L. 24/12/2003, n. 350 il quale prevede che "Le Amministrazioni Pubbliche... possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";

- la circolare n. 5 de 21/11/2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, nel fornire indirizzi applicativi del vigente art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001, ha precisato che l'accordo "può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria";

ATTESO che il Comune di Vigone non ha in vigore graduatorie per concorsi pubblici a tempo indeterminato e non ha stipulato accordi per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni;

CHIARITO che:

- nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2016-2018, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

- rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale e quella per l'anno in corso, approvata con il presente atto, qualora dovessero sopravvenire nuove diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo (in corso di svolgimento) di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell'Ente e di redistribuzione, quantitativa e qualitativa del personale coinvolto;

VISTO il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile ai sensi dell' art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati acquisiti:

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera ed in essa si intendono integralmente richiamate;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 182/2011, non risultano in questo Ente situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale;

3. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019 come segue:

ANNO 2017

- Copertura del posto vacante di funzionario, cat. D3 giuridica, a tempo pieno e indeterminato, espletando le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa comunicazione ex art. 34 del decreto stesso;

In caso di esito negativo delle procedure di mobilità sopra indicate, onde garantire il funzionamento dei servizi dell'ente, potranno essere attivate assunzioni tramite utilizzo di graduatorie vigenti ex art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 ovvero tramite la procedura concorsuale;

- Copertura del posto vacante di istruttore tecnico-amministrativo cat. C giuridica C1 a tempo indeterminato e parziale 50%, espletando le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa comunicazione ex art. 34 del decreto stesso;

ANNO 2018

- Copertura del posto vacante di esperto attività socio-culturali cat. C giuridica C1 a tempo indeterminato e pieno, espletando le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, previa comunicazione ex art. 34 del decreto stesso;

ANNO 2019

nulla

4. DI DARE ATTO che, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2016-2018, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

5. DI DARE ATTO, altresì, che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 è coerente con i limiti normativi vigenti e sopra richiamati e, in particolare, con i limiti di spesa di cui all'art 1 comma 557 e seguenti della legge 296/06 e ss.mm.ii, così come in narrativa meglio dettagliato e come risulta dal prospetto di calcolo allegato alla presente deliberazione;

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO, infine:

- della possibilità di modificare in qualsiasi momento la "Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale", approvata con il presente atto, qualora si verificassero nuove e diverse esigenze;
- che l'adozione di eventuali successivi provvedimenti attuativi della "Programmazione del Fabbisogno Triennale" resta comunque subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni del personale;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS.

Successivamente, la Giunta Comunale, su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, per l'urgenza di provvedere, non appena pubblicato il presente atto, a darne attuazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, Dlgs. N. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
(RESTAGNO Ambrogio Claudio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
(Dott.ssa Roberta RAMOINO)
